

## CONVENZIONE

L'anno duemilaventis, il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

tra

- il **COMUNE DI CASCIA** (d'ora in poi, anche solo il "**Comune**", l'**Amministrazione**" o l'**Ente**"), con sede in Cascia, Piazza Aldo Moro 3, in persona dell'Ing Marcaccioli Lucia, Responsabile dell'Area LL.PP, autorizzata alla firma del presente atto con deliberazione della Giunta Comunale n. ... del ...

e

- l'Associazione **L'OASI ONLUS** (d'ora in poi, anche solo "**L'Oasi**"), con sede in Cascia, Piazzale Dante Alighieri 17, in persona del presidente Maria Lucia Narducci autorizzato alla firma del presente atto, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, con deliberazione del Consiglio direttivo n. ... del ....

Di seguito, congiuntamente, le "**Parti**".

Premesso che

- che in data 24 agosto 2016 e nei giorni successivi, in particolare modo il giorno 30/10/2016 si sono verificati eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, compreso il territorio di questo Comune;
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari;
- che con Delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/10/2016, sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, in conseguenza degli ulteriori ed eccezionali eventi

sismici che il giorno 30/10/2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

- che con successivi atti normativi, lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31.12.2020;
- per far fronte ad esigenze contingenti, a seguito degli eventi sismici sopra descritti, gli edifici di proprietà comunali ospitanti le strutture per lo svolgimento delle attività di assistenza diurna per disabili sono stati adibiti dal Comune a sede del Centro Operativo Comunale e ad uffici comunali;
- il Comune non aveva - e tutt'ora non ha - la disponibilità di altri immobili da adibire a centro diurno per disabili, in quanto molti degli immobili di sua proprietà risultano essere danneggiati e inagibili a causa dei descritti eventi sismici;
- l'Istituto Nazionale Superiore Formazione Operativa di Protezione Civile (di seguito, anche solo "INSFO" o l'"Istituto") ha presentato al Comune una proposta progettuale per la realizzazione, a propria cura e spese, di una struttura prefabbricata ad uso polivalente idonea ad essere destinata allo svolgimento di attività diurne per disabili;
- il Comune, interessato alla proposta, ha individuato un'area di sua proprietà, sita in Comune di Cascia, P.le Leone XIII e catastalmente censita al fg. 53, mapp. 724/parte, da mettere a disposizione di INSFO e sulla quale quest'ultima avrebbe realizzato a propria cura e spese la sopra indicata struttura prefabbricata, la cui proprietà sarebbe stata, una volta completata l'opera, acquisita a titolo gratuito dal Comune;
- il Comune e INSFO, in data 17 maggio 2017, hanno sottoscritto una convenzione (d'ora in poi, anche solo la "prima convenzione") avente ad oggetto la realizzazione "e la successiva donazione" al Comune dell'edificio da destinare a centro diurno per disabili, da erigersi sull'area individuata e messa a disposizione dal Comune;
- il Comune ha adempiuto agli obblighi discendenti dalla prima convenzione mentre INSFO non ha tenuto fede agli impegni assunti, colché, con atto Prot. n. 11534 del 4 novembre 2019, il Comune, preso atto che INSFO non aveva provveduto, nel termine essenziale di 90 giorni

pattuito dalle parti, alla realizzazione ed installazione, sull'area messa a disposizione del Comune, del manufatto da destinare a centro diurno per disabili, in conformità al progetto approvato con delibera di Giunta comunale n. 154/2018, successivamente integrata con delibera n. 71/2019, ha comunicato all'Istituto che la prima convenzione doveva ritenersi risolta e che l'Ente si riteneva libero di utilizzare l'area che era stata all'uopo messa a disposizione di INSFO per l'uso, anche diverso, che ritenesse opportuno;

- dopo la risoluzione della prima convenzione, il Comune in data 03.06.2020 ha acquisito una manifestazione d'interesse da parte dell'Associazione L'Oasi Onlus, la quale, grazie anche alla donazione ricevuta dal Distretto Rotary 2060, si è offerta di realizzare e installare a propria cura e spese una struttura prefabbricata da adibire a centro diurno per disabili, da cedere gratuitamente al Comune una volta realizzata, collaudata e accettata da quest'ultimo;
- L'Oasi è un'associazione senza finalità lucrative, il cui scopo statutario è *“la tutela dell'handicap e dei soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, economiche, sociali e familiari, della terza età, degli adolescenti e dei bambini che subiscono violenza, e la tutela dei diritti civili comunque intesi”*, che viene perseguito tramite attività di *“assistenza sociale e socio-sanitaria, di beneficenza, di istruzione e formazione”*;
- in ragione della perdurante urgente necessità dell'Amministrazione di individuare una struttura prefabbricata da adibire a centro diurno per disabili e della proposta pervenuta da parte de L'Oasi, il Comune ha manifestato la propria intenzione di aderire a tale proposta e di mettere, quindi, a disposizione de L'Oasi l'area già urbanizzata e in precedenza messa a disposizione di INSFO, affinché possa ivi essere installato un prefabbricato da destinare alle suddette impellenti necessità;
- richiamato l'art. 20 del D.Lgs il quale prevede testualmente che:
  1. *Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.*
  2. *L'amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.*
  3. *La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.*

## **TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Premesse**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **Art. 2 - Oggetto della convenzione**

1. La presente convenzione disciplina esclusivamente i rapporti tra il Comune e L'Oasi, ai fini della realizzazione, installazione e acquisto a titolo gratuito da parte del Comune della struttura da ubicarsi nell'area nel Comune di Cascia, P.le Leone XIII, catastalmente censita al Fg. 53, mapp. 724/parte.

2. La struttura dovrà essere realizzata a regola d'arte, in conformità al progetto esecutivo approvato dal Comune con delibera di Giunta comunale n. 154 del 2018, successivamente integrata con delibera n. 71 del 2019, nonché all'autorizzazione paesaggistica n. 71 del 2018, come integrata dall'autorizzazione n. 75 del 2019 salvo eventuali varianti in corso d'opera che dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune di Cascia;

Tutti gli atti di cui al presente comma formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli.

3. La struttura in parola, sarà composta dai seguenti ambienti oltre ai relativi spazi collettivi (come risultante dalla planimetria che si allega alla presente convenzione, che assume valore indicativo):

- aula didattica per disabili di mq. 31;
- aula didattica per disabili di mq. 35,40;
- sala per operatori e educatori di mq. 13,00;
- sala refettorio di mq. 25,30;
- sala cucina di mq. 10,80 e dispensa di mq. 3,80;
- sala uso ufficio di mq. 18,10;
- n. 2 servizi igienici per disabili di mq. 5,40 cad.;
- n. 1 ingresso di mq. 19,30.

Le dimensioni e la precisa ubicazione dei moduli sono contenuti nella proposta progettuale approvata dal Comune e nel disegno architettonico depositato agli atti dell'ufficio tecnico comunale.

Le dimensioni ed il numero dei locali potranno essere modificati per esigenze architettoniche, tecnico-urbanistiche e di realizzazione, solo previo formale atto d'assenso del Comune.

### **Art. 3 - Impegni de L'Oasi**

1. L'Oasi si impegna a:

- a) provvedere direttamente o tramite soggetti terzi, alla realizzazione, a propria cura e spese, della struttura e alla posa in opera della stessa, in conformità al precedente art. 2, co. 2, salvo imprevisti, entro e non oltre 90 giorni, dalla sottoscrizione del presente accordo da intendersi quale termine essenziale per il Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c.. In caso di mancato adempimento della convenzione entro il suddetto termine, L'Oasi restituirà senza ritardo e, comunque, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento di idonea intimazione scritta da parte del Comune, il possesso dell'area ricevuta in consegna.;
- b) provvedere alla realizzazione di due capriate aggiuntive per garantire alla struttura la dovuta resistenza al maggiore carico rappresentato dal manto in laterizi, alla risagomatura delle aperture, tinteggiatura degli infissi e persiane, alla posa in opera di zampini in legno, posa in opera in copertura di lamiera verniciata con tonalità testa di moro, posa in opera della lattoneria., al fine di rendere la struttura conforme alle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza con parere Prot. n. 5130 del 26.04.2018, con un impegno economico pari al 63% pari a Euro 12.000,00;
- c) provvedere alla progettazione di eventuali varianti in corso d'opera da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Comunale
- d) garantire il rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente con riferimento ai moduli, ai materiali e agli impianti utilizzati per la realizzazione dell'intervento;
- e) garantire l'espletamento delle verifiche necessarie, da parte del Comune, del collaudo dell'opera e della successiva accettazione;
- f) trasferire gratuitamente al Comune il possesso della struttura, già in proprietà dello stesso, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo e dall'accettazione dell'opera da parte del Comune.

2. La decisione di OASI di avvalersi di soggetti terzi per la realizzazione e posa in opera della struttura, non configurerà, in alcun modo, cessione della presente convenzione, e l'unico soggetto responsabile nei confronti del Comune per il corretto adempimento delle prestazioni di cui al presente articolo rimarrà L'Oasi.

#### **Art. 4 - Impegni del Comune**

1. Il Comune si impegna a:

- a) mettere gratuitamente a disposizione de L'Oasi l'area sita nel Comune di Cascia, P.le Leone XIII, catastalmente censita al Fg. 53, mapp. 724/parte, nella quale sono già state realizzate le opere di fondazione previste nella progettazione esecutiva di cui al precedente art. 2, co. 2, affinché L'Oasi vi installi la struttura prefabbricata da destinare a centro diurno per b n in

- parola, garantendo altresì che tale area sia e rimanga libera da cose, persone, vincoli e pesi di qualsiasi genere a favore di terzi;
- b) predisporre quanto necessario per l'installazione del cantiere e per l'esecuzione dei lavori di realizzazione e posa in opera della struttura e, in particolare, predisporre la guardiania di cantiere, garantire la distribuzione della corrente elettrica e dell'acqua per i lavori;
  - c) nominare tutte le figure tecniche necessarie, quali, il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dei lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e il Collaudatore tecnico, amministrativo e statico della struttura;
  - d) collaborare con L'Oasi per eventuali modifiche alla progettazione che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori;
  - e) effettuare le prescritte verifiche di conformità, il collaudo dell'opera e, una volta accettata l'opera, la presa in carico della stessa al momento della consegna da parte de L'Oasi da eseguirsi nei termini di cui al precedente art. 3, co. 1, lett. d;
  - f) ad adeguare la struttura alle misure imposte dalla Soprintendenza con parere Prot. n. 5130 del 26.04.2018, entro la data del 30/04/2020 secondo le seguenti tempistiche:

f.1. una prima fase inizierà subito dopo la firma del presente atto, al fine di evitare un aggravio economico per l'Ente e avrà ad oggetto i seguenti interventi realizzati con una compartecipazione del Donatore: realizzazione di due capriate aggiuntive per garantire alla struttura la dovuta resistenza al maggiore carico rappresentato dal manto in laterizi, alla risagomatura delle aperture, tinteggiatura degli infissi e persiane, alla posa in opera di zampini in legno, posa in opera in copertura di lamiera verniciata con tonalità testa di moro, posa in opera della lattoneria. L'impegno economico del Comune è pari al 37%, corrispondenti a Euro 7.000,00

f.2. al fine di rendere definitiva la struttura, nei successivi anni, e comunque entro la data del 30/04/2023, il Comune si impegna a proprio carico a effettuare le lavorazioni mancanti (posa in opera del manto in coppi vecchi e tinteggiatura dei prospetti con la tecnica della velatura) per una spesa complessiva di circa Euro 15.000,00.

2. L'Oasi non potrà pretendere dal Comune alcun corrispettivo, comunque denominato, per la realizzazione, installazione e trasferimento della proprietà della struttura in parola.

#### **Art. 5–Collaudo delle opere, accettazione e acquisto della proprietà**

1. Le Parti convengono che l'acquisto della proprietà della struttura prefabbricata da parte del Comune avverrà, a titolo gratuito secondo quanto previsto dal precedente art. 4, co. 2, una volta che quest'ultimo abbia formalmente accettato l'opera.

2. La presa in carico dell'opera dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dal collaudo con esito positivo della stessa.

3. OASI si obbliga a provvedere a quanto risulterà necessario nel caso in cui, all'esito del collaudo, dovessero emergere dei difetti, vizi e/o difformità rispetto a quanto previsto dai progetti di cui al precedente art. 2, co. 1. La verifica di tali eventuali adeguamenti sarà effettuata in un successivo collaudo.

**Art. 6 - Valore dei beni realizzati, installati e acquisiti a titolo gratuito dal Comune**

1. Il valore convenzionale della struttura donata è pari ad Euro 150.000,00 oltre IVA.

**Art. 7 - Foro competente**

1. Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, saranno deferite al Tribunale di Perugia.

**Art. 8 – Spese e Tasse**

1. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso.

2. Eventuali spese e tasse dovute per la stipula e la registrazione della presente scrittura saranno integralmente sostenute dall'Associazione Oasi.

**Art. 9 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si applicano le disposizioni del codice civile.

Per il Comune di Cascia

Ing. Lucia Marcaccioli (atto firmato digitalmente)

Per l'Associazione L'OASI ONLUS

Dott.ssa Maria Lucia Narducci